

ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI

Agenda 2011



GUIDA PRATICA PER GLI ISPETTORI DEL LAVORO

VIGILANZA ORDINARIA

Attività Ispettiva
Collocamento Obbligatorio
Collocamento Ordinario
Lavoro Sommerso
Minori e Stranieri
Orario di Lavoro
Sospensione dell'Attività Imprenditoriale

VIGILANZA TECNICA

Testo Unico Sicurezza
Lavoratrici Madri
Videosorveglianza

Prefazione

Carissimi soci,
finalmente, dopo due anni dalla nascita dell'ILA, siamo riusciti a predisporre l'agenda Ispettiva ILA.

Per questo voglio ringraziare quanti hanno contribuito alla sua stesura. Particolarmente importante è stato il supporto della DGAI e del dr. Danilo Papa, ma non meno rilevante è stato l'apporto operativo reso dai Gruppi ILA di Vicenza e di Perugia, da Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore che hanno fornito il proprio Testo Unico e da Matteo Ariano che ha coordinato i lavori.

Essa ha l'ambizione di rappresentare un valido supporto per l'espletamento della nostra attività.

E' certamente un primo esperimento, ma fatto con la speranza che incontri sin da subito il vostro gradimento ed apprezzamento.

La scelta ha prediletto una pubblicazione compatta che comprendesse, in particolare, quelle norme necessarie al momento dell'accesso ispettivo e che usiamo portare con noi sotto forma di copie fotostatiche sparse nella nostra borsa.

Completa l'elaborato la parte relativa agli impegni quotidiani, organizzata con specifico riferimento alla nostra "giornata tipo".

Concludo nella Speranza di aver fatto cosa gradita.

Il Presidente

Gerardo Donato LANZA



indice

N.B. Le fonti sono riportate nel seguente ordine: prima le norme, quindi le note, le circolari e gli interpellati del nostro Ministero, da ultimo le circolari di altri Enti

Vigilanza Ordinaria

ATTIVITÀ ISPETTIVA

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – articoli estratti.....	8
D.L. n. 463-1983 - art. 3.....	10
L. n. 628-1961 - art. 4.....	11
D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 - articoli estratti.....	12
D.D. del 20 aprile 2006 - codice di comportamento del personale ispettivo.....	12
Direttiva Ministro Sacconi del 18 settembre 2008.....	15
Protocollo d'intesa del 26 novembre 2009 tra Ministero del lavoro e CNCL su attività ispettiva e tenuta ed esibizione documenti di lavoro.....	22
Circ. DGAI n. 36 del 26 novembre 2009 – Conciliazione monocratica.....	23
Circ. MLPS n. 34 del 29 settembre 2010 – Peculiarità del settore turistico.....	26
Circ. DGAI n. 41 del 9 dic. '10 – Accesso, potere di diffida e verbalizzazione unica.....	31

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Nota 29 gennaio 2008 - Esclusione settore edile.....	36
Nota del 2 aprile 2008 – Esclusione settore edile.....	37
Nota del 16 dicembre 2008 – Prospetti informativi.....	37
Nota del 21 gennaio 2009 – Prospetti informativi, ulteriori chiarimenti.....	40
Nota del 3 marzo 2009 – Invio dei prospetti informativi.....	40
Interpello 38-2008 – Sospensione obblighi occupazionali.....	41
Interpello 57-2009 – Esclusione dalla base occupazionale.....	42
Interpello 65-2009 – Invio prospetto informativo.....	42
Interpello 66-2009 – Assunzione disabili con contratto a termine.....	43
Interpello 1-2010 – Aziende trasporto rifiuti e assunzione disabili.....	44
Interpello 10-2010 – Personale impiegato nel servizio ristorazione sui treni.....	45

COLLOCAMENTO ORDINARIO

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) – Commi estratti.....	45
Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, conv. da Legge 6 agosto 2008 n. 133 – Articoli estratti.....	47
Nota del 4 gennaio 2007 – Adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.....	47
Nota del 14 febbraio 2007 – Adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.....	48
Nota del 25 ottobre 2007 – Adempimenti per assunzione lavoratori extra.....	49
Circolare DGAI del 20 aprile 2010 – Comunicazione Unica di inizio attività di impresa.....	50
Interpello 18-2007 - Assunzione lavoratori extra.....	55
Nota INAIL del 25 agosto 2008 - Denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti artigiani e non artigiani.....	59

LAVORO SOMMERSO

Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) – Articolo estratto.....	59
Circolare DGAI n. 29 del 28 settembre 2006 – Maxisanzione, istruzioni operative.....	60
Circ. DGAI del 4 luglio 2007 – Maxisanzione, ulteriori chiarimenti.....	64
Nota del 7 maggio 2009 - Maxisanzione per imprenditori e soci di società iscritti al registro delle imprese.....	66
Circ. DGAI n. 38 del 12 novembre 2010 – Maxisanzione dopo il Collegato Lavoro.....	66

MINORI E STRANIERI

L. 17-10-1967 n. 977 – Articoli estratti.....	70
D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 (T.U. immigrazione) – Articoli estratti.....	79
Nota 20 luglio 2007 – Età minima di ammissione al lavoro.....	81



ORARIO DI LAVORO

D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – Articoli estratti.....	81
Circolare MLPS n. 8 del 03 marzo 2005	
Disciplina di alcuni aspetti dell'orario di lavoro.....	86
Interpello 36-2009 – Deroga riposo giornaliero.....	101
Interpello 56-2009 – Lavoro straordinario e quantificazione sanzioni.....	102
Interpello 60-2009 – Riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica.....	103

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – art. 14.....	103
Circolare DGAI n. 33 del 10 novembre 2009- Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.	
Modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009.....	105
Nota 30 novembre 2009 – Emersione e provvedimento di sospensione.....	109

Vigilanza Tecnica

TESTO UNICO SICUREZZA

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. SICUREZZA).....	111
Circolare MLPS 27 agosto 2010, n.29 - Quesiti sul Capo II, Titolo IV.....	207
Circolare MLPS 29 ottobre 2009, n.30 - Art. 90 co. 11.....	209

LAVORATRICI MADRI

Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 - Articoli estratti.....	210
---	-----

VIDEOSORVEGLIANZA

Legge 20 magg. 1970 n. 300 - Articolo estratto.....	213
Provvedimento in materia di videosorveglianza - Garante privacy, 8 apr. '10.....	213



Vigilanza Ordinaria

ATTIVITÀ ISPETTIVA

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30 - Articoli estratti

Capo I Organizzazione

1. Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, nonché dei prefetti in sede. Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

6. Personale ispettivo.

1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.

2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.

Capo II

Competenza delle direzioni del lavoro

7. Vigilanza.

1. Il personale ispettivo ha compiti di:

- vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
- vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
- vigilare sul funzionamento delle attività previ-

denziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;

e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

f) compiere le funzioni che a esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. Prevenzione e promozione.

1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo, eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attività di prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonché alle novità legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di tali attività il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.

3. La direzione generale e le direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attività di informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione è definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive della direzione generale.

9. Diritto di interpellato.

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.

11. Conciliazione monocratica.

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

3-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.

4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.

5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

12. Diffida accertativa per crediti patrimoniali.

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.

4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza

5 lett. a)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 18, co. 1, lett. g-bis):** sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
- **Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni:** sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
- **Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno:** sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];
- **Art. 18, co. 1, lett. aa):** sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]
- **Art. 18, co. 1, lett. bb):** sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
- **Art. 18, co. 2:** sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

Richiami all'Art. 18:

- **Art. 43, co. 1 - Art. 43, co. 1, lett. b) - Art. 50, co. 2 - Art. 71, co. 4, lett. a), num. 3) - Art. 96, co. 2 - Art. 104, co. 4 - Art. 177, co. 1 - Art. 193, co. 1 - Art. 237, co. 1, lett. c)**

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il preposto

- **Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f):** arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]
- **Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g):** arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

Richiami all'Art. 19:

- **Art. 18, co. 3-bis - Art. 166, co. 1 - Art. 171, co. 1 - Art. 179, co. 1 - Art. 263, co. 1 - Art. 283, co. 1**

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro¹¹. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto¹².

Sanzioni Penali

Sanzioni per i lavoratori

- **Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i):** arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600 [Art. 59, co. 1, lett. a)]

Sanzioni Amministrative Sanzioni per i lavoratori

¹¹ Ai sensi dell'art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

¹² Ai sensi dell'art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento dei lavoratori autonomi deve contenere anche l'indicazione del committente.

- **Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [Art. 59, co. 1, lett. b)]**

Sanzioni per i lavoratori autonomi

- **Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [Art. 60, co. 2]**

Richiami all'Art. 20:

- **Art. 18, co. 3-bis - Art. 78, co. 1 - Art. 78, co. 2**

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.¹³

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Sanzioni Penali

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

- **Art. 21, co. 1, lett. a), b):** arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

- **Art. 21, co. 1, lett. c):** sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 [Art. 60, co. 1, lett. b)]

Richiami all'Art. 21:

- **Art. 3, co. 11 - Art. 3, co. 12 - Art. 3, co. 12-bis - Art. 27, co. 1 - Art. 37, co. 8**

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono

¹³ Ai sensi dell'art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, la tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 21, comma 1, lett. c) deve contenere anche l'indicazione del committente.



note

03
lunedì

Attività: _____

Serv. congiunto a: _____

Località Raggiunte: _____

Orario: _____

Buono Pasto Ricevuta Fiscale

Km Percorsi: _____

note

04
martedì

Attività: _____

Serv. congiunto a: _____

Località Raggiunte: _____

Orario: _____

Buono Pasto Ricevuta Fiscale

Km Percorsi: _____

note

05
mercoledì

Attività: _____

Serv. congiunto a: _____

Località Raggiunte: _____

Orario: _____

Buono Pasto Ricevuta Fiscale

Km Percorsi: _____

note

06
giovedì

Attività: _____

Serv. congiunto a: _____

Località Raggiunte: _____

Orario: _____

Buono Pasto Ricevuta Fiscale

Km Percorsi: _____



ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI

note

Attività:

Serv. congiunto a:

Località Raggiunte:

Orario:

Buono Pasto

Ricevuta Fiscale

Km Percorsi:

07
venerdì

note

Attività:

Serv. congiunto a:

Località Raggiunte:

Orario:

Buono Pasto

Ricevuta Fiscale

Km Percorsi:

08
sabato

note

Attività:

Serv. congiunto a:

Località Raggiunte:

Orario:

Buono Pasto

Ricevuta Fiscale

Km Percorsi:

09
domenica

Gennaio 2011

L M M G V S D

01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31